

LII^a TORNATA

GIOVEDÌ 13 MARZO 1930 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi Pag. 1916

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro della educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia » (286) 1918

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento di ufficio dei professori di ruolo, degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie Università » (287) 1918

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre » (297) 1918

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica » (300) 1919

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi Istituti di credito » (302) 1919

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista » (326) 1919

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze » (331) 1920

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria » (289) 1920

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.) » (380) 1921

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del servizio chimico militare » (295) 1921

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'articolo 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (390) 1921

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano » (382) 1922

(Presentazione) 1916, 1922

(Seguito della discussione):

« Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni » (355) 1922

GATTI SALVATORE 1922

LORIA 1932

SCALORI 1937

Relazioni :

(Presentazione) Pag. 1916

Votazione a scrutinio segreto :

(Risultato) 1941

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Baccelli Pietro per giorni 3; Berenini per giorni 10; Bongiovanni per giorni 5; Cagni per giorni 8; Della Noce per giorni 5; Mortara per giorni 4; Passerini Angelo per giorni 10; Raina per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso, in data odierna, alla Presidenza del Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2160, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato ed alcune Società della Venezia Giulia.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2182, che riordina il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le Assicurazioni sociali.

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modifiche all'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371.

Modificazione alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza.

Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-18.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930, al 30 giugno 1931.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri della guerra e delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Pironti, Greppi, Callaini, Soderini, Fara, Celesia, Sitta, Brusati Ugo, Vanzo, De Marinis, Falcioni e Raimondi a presentare alcune relazioni.

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie (288);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2178, che stabi-

lisce la data d'attuazione del regime podestare nella città di Napoli (399);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930 (318).

GREPPI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 (401).

SODERINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente alla Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia ed al Seminario vescovile di Spezia, due appezzamenti di terreno demaniale in quella città per la costruzione rispettivamente della Cattedrale e del Seminario vescovile (337).

CALLAINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice-podestà, presidi o vice-presidi (329).

FARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modifica dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 165 (358).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2378, concernente la interpretazione del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, sulla moratoria italo-jugoslava (367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2044; recante norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-legge 23 giugno e 29 dicembre 1927, nn. 1159 e 2672, circa la riduzione dei supplementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli enti locali (285).

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Proroga della facoltà concessa al Regio

Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse (354).

BRUSATI UGO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Piano regolatore per l'allargamento della via Alessandro Manzoni in Milano (347);

Cessione gratuita di un aeroplano S. 64 allo Stato brasiliano e di una navicella del dirigibile « Norge » alla Società Geografica Italiana (391).

VANZO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Riforma della legge sul tiro a segno nazionale (343).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nei corpi e reparti del Regio esercito (330);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, portante modificazioni al Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, che detta norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito (306);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1929-30 (309).

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, che autorizza la permuta fra il Castello Medioevale di Vercelli e il Palazzo Verga di proprietà del comune di Vercelli (301);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve (315).

RAIMONDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2010, concernente

agevolazioni per la garanzia dei crediti relativi ad esportazione di prodotti nazionali (372).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Pironti, Greppi, Callaini, Soderini, Fara, Celesia, Sitta, Brusati Ugo, Vanzo, De Marinis, Falcioni e Raimondi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro della educazione nazionale per il funzionamento della facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia » (N. 286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà Fascista di Scienze politiche presso la Regia Università di Perugia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ot-

tobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento di ufficio dei professori di ruolo, degli istituti di istruzione superiore e delle Regie Università » (N. 287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento di ufficio dei professori di ruolo, degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie Università ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti d'istruzione superiore e delle Regie Università.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre » (N. 297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo

a tutti gli effetti civili e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende, per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effettivi civili e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica » (N. 300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito » (N. 302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito nazionale fascista ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze » (N. 331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge lo Stampato n. 331.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa.

Procediamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il testo del primo comma e della lettera a) dell'art. 3 del Regio decreto-legge 15 maggio

1924, n. 991, convertito nella legge 20 luglio 1925, n. 1455, è sostituito dal seguente:

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

a) lo Stato, a partire dall'esercizio finanziario 1929-30 e per la durata di due esercizi, con la somma annua complessiva di lire 200.000, ripartita fra i bilanci del Ministero delle Colonie e dei Governi Coloniali, dei Ministeri degli Affari Esteri e dell'Agricoltura e Foreste.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le Finanze, fermo restando l'ammontare del contributo presentemente corrisposto dai Ministeri degli Affari Esteri e dell'Agricoltura e Foreste, sarà provveduto alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per raggiungere la somma di lire 200.000 fissata dall'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria » (N. 289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio

1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T.) » (N. 380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T.) ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico militare » (N. 295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel

personale civile tecnico del Servizio chimico militare ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 390).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'articolo 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'articolo 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano » (N. 382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Modifiche alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal Regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni » (N. 355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gatti Salvatore.

GATTI SALVATORE. Onorevoli Colleghi, è stato osservato che il contenuto del disegno di legge in esame supera il valore del titolo, perchè non si tratta della riforma di un Consiglio, ma della creazione di un nuovo originale Istituto.

Io dirò di più; attraverso le disposizioni che disciplinano la costituzione del nuovo Consiglio e le sue funzioni si viene in realtà a dare sviluppo ai poteri delle associazioni professionali, si viene a organizzare effettivamente la Corporazione, si viene a determinare un insieme di attribuzioni singolari del Primo Ministro.

In sostanza si dà svolgimento al sistema delle leggi sociali del Fascismo.

Data questa vastissima portata del disegno di legge io non mi indugierò in un'analisi delle disposizioni di essa, tanto più che si tratta di un disegno di legge, che vuole non già cristallizzare in formule definitive un istituto, ma vuole regolare dei fenomeni in via di formazione, e, come disse acutamente l'on. Bottai alla Camera dei deputati, le imperfezioni e anche le lacune che esso può presentare possono essere utili, sono gli spiragli attraverso i quali il nuovo istituto può svolgersi e prendere gli aspetti della realtà.

Le questioni episodiche e formali mi sembrano vane di fronte al contenuto sostanziale del disegno di legge. Io sarò pago se potrò cogliere la portata essenziale della riforma e inquadrarla nel vasto piano della legislazione fascista.

Anzitutto mi pare interessante stabilire un rapido raffronto fra l'attuale disegno di legge e la legge 3 aprile 1926, perchè questo raffronto dimostra lo stretto nesso che lega i suc-

cessivi sviluppi della legislazione fascista. Che la legge 3 aprile, la quale stabiliva una semplice disciplina giuridica, attendesse una necessaria integrazione, era evidente, poichè i Sindacati uscivano dalla legge 3 aprile ordinati, disciplinati e quindi rafforzati. Onde non veniva meno, anzi aumentava, la necessità politica di assicurare che lo Stato avesse non soltanto un controllo, ma un diretto predominio sui Sindacati. La legge attuale risponde appunto a questa necessità politica, poichè appronta lo strumento, attraverso il quale l'interesse della collettività nazionale prevale sull'interesse dei gruppi e lo Stato esplica un'azione direttiva sull'attività dei Sindacati.

I Sindacati con questa legge sono chiamati ad una funzione costituzionale, sono chiamati a incontrarsi con lo Stato, ma appunto per questo, sono assoggettati alla sovranità dello Stato. Così è risolto il problema politico posto dall'ordinamento sindacale.

Inoltre la legge 3 aprile considera l'elemento personale della produzione, il Sindacato; questa legge considera, invece, l'elemento obiettivo della produzione, cioè l'azienda e il meccanismo delle aziende che costituiscono la struttura dell'economia del Paese. Nelle legge del 3 aprile c'è in embrione la Corporazione, ma la Corporazione concepita come organo di categoria, come strumento di saldatura tra i vari elementi della produzione nell'ambito di un gruppo di imprese. Con l'attuale disegno di legge la Corporazione ascende da gerarchia sindacale a gerarchia economica, da organo di collaborazione nell'ambito ristretto di una categoria della produzione a fattore di equilibrio nell'economia del Paese.

La legge 1926 disciplina i rapporti di lavoro, ma io credo che se lo Stato avesse continuato ad occuparsi esclusivamente della disciplina dei rapporti di lavoro, avrebbe finito per fare opera arida e formale. Ed ora, con la legge in discussione, lo Stato entra nel campo dei rapporti economici tra le varie categorie della produzione. Così si pone la visione più ampia del problema economico. Non si tratta più di discutere soltanto, tra imprenditori e lavoratori, della misura dei salari, dei margini di profitto; si tratta del problema dei rapporti tra la banca e l'industria, tra l'industria e l'agricoltura, dei costi di produzione, dell'or-

ganizzazione del lavoro, del concentramento delle aziende, degli sbocchi del commercio, delle tariffe doganali, dei trasporti; di tutto l'insieme dei problemi dell'economia del Paese che viene ad essere la vasta cornice, dentro la quale si deve risolvere il problema della disciplina dei rapporti del lavoro. Onde questa legge integra necessariamente la disciplina giuridica della legge del 1926 e rende l'azione dello Stato non più esteriore e formale ma veramente efficace, entrando nelle ragioni profonde del contrasto degli interessi economici.

La legge del 1926 è però il presupposto necessario di questa. Se la legge attuale avesse creato un Consiglio nazionale delle Corporazioni e non vi fosse già l'ordinamento sindacale, si sarebbe fatto precisamente quello che hanno fatto gli altri Stati: cioè a dire un Consiglio che non avrebbe avuto una reale efficacia nella vita del Paese. Questo Consiglio Nazionale delle Corporazioni sarà invece un fattore fondamentale della politica e della economia del Paese, perchè riceverà le correnti impetuose di vita che pervadono le organizzazioni professionali, già inquadrate in una grandiosa organizzazione.

D'altra parte l'attuale legge è il completamento indispensabile della legge del 1926. Quale è stato l'obiettivo di quella legge? L'obiettivo immediato e precipuo della legge del 1926 è stato quello di troncare l'autodifesa di classe. Ma sarebbe stata anche questa una impresa sterile e affidata semplicemente a sanzioni giuridiche. Occorreva integrare la disciplina giuridica con un'azione organica dello Stato che mira ad eliminare le ragioni della lotta tra le classi. La pace sociale può stabilmente garantirsi quando non sia soltanto affidata ad una disciplina esteriore, formale, ma quando è effettivamente attuata la collaborazione. La legge attuale organizza questa collaborazione delle classi affiancandole nel seno di un organo dello Stato in una visione comune degli obiettivi più alti della propria azione e diffonde la sensazione che capitale e lavoro, nonostante i contrasti inevitabili ma sempre superabili, sono associati in un'azione comune, in una opera unica di progresso e di elevamento umano. Così si contribuisce effettivamente ad eliminare il pericolo delle lotte rovinose che arrestano il processo di formazione della ricchezza. Que-

sta è la migliore integrazione della disciplina stabilita dalla legge del 1926. Così la legislazione del Regime corona l'edificio, che segnerà la fine della lotta di classe. E questo sarà il vanto maggiore del Fascismo, perchè a distanza di molti anni, quando il tempo stabilirà le giuste proporzioni delle cose, si ricorderà soprattutto che il Fascismo ha dato inizio ad un'epoca in cui non solo l'individuo, come già avveniva da tempo immemorabile, ma anche i gruppi sociali sono sottoposti alla giustizia e all'azione disciplinatrice dello Stato.

Gli aspetti fondamentali del disegno di legge sono essenzialmente due: l'aspetto giuridico-politico e l'aspetto economico-sociale.

Sotto l'aspetto giuridico-politico ha un alto interesse lo sviluppo che assume il principio della rappresentanza professionale. Questo principio era già attuato nell'ambito sindacale, era già la base dell'ordinamento autarchico delle organizzazioni. Associazioni, Federazioni e Confederazioni erano costituite sulla base della rappresentanza, fonte e giustificazione dei poteri di queste organizzazioni di fronte alle categorie interessate. Ora il nuovo principio rappresentativo passa dall'ordinamento sindacale all'ordinamento dello Stato. Difatti il Consiglio Nazionale, organo costituzionale dello Stato, è costituito sulla stessa base dei Sindacati, è l'espressione diretta delle grandi Confederazioni, risulta dalle rappresentanze di esse.

Altra caratteristica dell'istituto è la complessità delle sue attribuzioni. Dei poteri normativi si è specialmente discusso, perchè essi sono una novità nella legislazione internazionale. Ma non è a dire che abbiano scarsa importanza i poteri consultivi. Intanto è a proposito delle attribuzioni consultive, che la legge parla di «disciplina della produzione», espressione che rivela l'orientamento e la portata organica dell'istituto. Il Consiglio è chiamato ad esaminare non solo ciò che è nell'ambito della vita delle varie associazioni di categoria, ma altresì quanto ottiene allo stesso processo della produzione.

Col proposto Consiglio si viene a determinare nel quadro dell'attività dello Stato la funzione corporativa più vasta: il collegamento di tutte le attività economiche.

Inoltre deve sottolineare l'attribuzione, con-

ferita al Consiglio dall'art. 10, di interloquire sulle proposte di legge. Non si avverte generalmente l'importanza della funzione della preparazione delle leggi. Si crede che tutto si concentri nella funzione del Parlamento. Invece, dato il modo con cui necessariamente funzionano le Assemblee politiche, la impostazione del problema, la prima formulazione della norma, la impronta della legge nel suo sorgere hanno un valore, che non vorrei dire prevalente, ma certo essenziale nella elaborazione legislativa.

Ora è assai desiderabile che la collaborazione al Governo nella fase preparatoria delle leggi non sia prestata soltanto dalla burocrazia. Anche oggi, in verità, la voce degli interessati giunge in questa fase, ma disordinatamente, per parte di alcuni, che si arrogano la rappresentanza degli interessi, e non sempre ne sono i più diretti e genuini esponenti.

È assai utile che la manifestazione degli interessi sia assicurata in modo organico, da parte di chi è obiettivamente rivestito di una funzione di rappresentanza ed è quindi augurabile che questa funzione attribuita al Consiglio Nazionale abbia a prendere effettivo e considerevole sviluppo.

Si sono volute classificare le funzioni del Consiglio Nazionale distinguendole in consultive e normative: anzi la Commissione della Camera aveva voluto consacrare tale classificazione in un apposito articolo (10) che giustamente è stato eliminato. Non si è avvertito che il Consiglio ha funzioni importanti, oltre quelle consultive e quelle normative, e sono le funzioni attive delle quali parlano gli articoli 13 e 14. Le singole Sezioni e Sottosezioni possono avere attribuiti i poteri delle Corporazioni; e se le Corporazioni sieno istituite all'infuori del Consiglio, le Sezioni esercitano comunque funzioni di collegamento tra le Corporazioni: cioè la funzione intercorporativa.

E vengo alla funzione normativa. Qui bisogna fare una premessa necessaria. Tutto ciò, che è attribuzione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, costituisce un compito nuovo, che lo Stato esplica attraverso questo organo istituzionale. Nè il Parlamento nè alcun altro organo dello Stato si è mai occupato di coordinare l'attività delle associazioni professionali, nè si è mai occupato della disci-

plina dei rapporti economici tra le varie categorie della produzione. Era tutta una materia estranea alla competenza non solo del Parlamento, ma anche dello Stato. Oggi, creatasi questa nuova funzione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, la questione va posta così: può sorgere nell'esercizio di queste attribuzioni del Consiglio Nazionale un conflitto col Parlamento? Taluno ha avvicinato la funzione normativa del Consiglio Nazionale a quella legislativa del Parlamento, ha parlato addirittura di una nuova forma di Parlamento, del Parlamento dei produttori. Nella discussione avvenuta alla Camera dei deputati, è sintomatico che, dopo la discussione generale, in sede di discussione di articoli, il ministro delle Corporazioni si è visto porre questi due quesiti:

1° il Consiglio Nazionale delle Corporazioni potrà formulare norme che contraddicano le leggi vigenti dello Stato?

2° il Parlamento potrà in avvenire emanare leggi tendenti a regolare i rapporti economici tra le categorie della produzione?

L'onorevole Bottai escluse categoricamente che si potesse in alcun modo ritenere limitato alcuno dei poteri del Parlamento. Ed è evidente che le norme emanate da qualsiasi organo dello Stato non possono ledere la legge, non possono contraddirla, perchè uno dei principi fondamentali del nostro diritto politico è che il valore della legge sta nel non poter essere modificata che con un'altra legge. Ed è altresì evidente che essendo la competenza del Parlamento illimitata e venendo a sorgere questa sfera di dominio dello Stato, nulla impedisce che in avvenire il Parlamento si pronuncii sulla stessa materia di competenza del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Come ricordò il senatore Schanzer nel suo mirabile discorso di ieri, tutto ciò è confermato da un'esplicita disposizione, contenuta nell'articolo 10 di questo disegno di legge. È tanto vero che il Consiglio Nazionale non è un organo legislativo, che, quando si tratta delle veri leggi, il Consiglio Nazionale interviene nella fase preparatoria con semplice funzione consultiva; ed è esplicitamente dichiarato che il Parlamento potrà legiferare su tutte le materie che riguardano la disciplina dei rapporti di lavoro e della produzione. Ma risaliamo alla posizione costituzionale del nuovo organo.

Il nuovo organo non è un organo legislativo. La posizione preminente che nel Consiglio Nazionale ha il Capo del Governo, che è il regolatore di tutta la sua attività, la complessità delle sue funzioni e specialmente, di quelle che possono qualificarsi attive, indicate negli articoli 13 e 14, lo pongono nella sfera del potere esecutivo.

Al Consiglio spetta, come ad ogni organo del potere esecutivo, l'esplicazione di una attività concreta per la realizzazione di uno dei compiti dello Stato e precisamente del compito della organizzazione unitaria della produzione economica della Nazione.

Vediamo ora da un punto di vista obiettivo il contenuto, la base del potere normativo attribuito dal disegno di legge al Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

È interessante rilevare che in vista delle disposizioni relative alle funzioni del Consiglio si attua anzitutto uno *sviluppo dei poteri normativi delle Associazioni Sindacali*. L'articolo 11 attribuisce alle Associazioni la facoltà di determinare le tariffe per le prestazioni professionali e di emanare regolamenti professionali: l'esercizio di tale facoltà è subordinato, fra l'altro, all'autorizzazione del Consiglio Nazionale. Tale attribuzione è un logico sviluppo dei compiti spettanti alle Associazioni e del loro diritto di rappresentanza degli interessi della categoria, per cui sono costituiti. Già in virtù di cotesto diritto le Associazioni riconosciute avevano nel campo della imposizione di contributi e dei contratti collettivi un potere coercitivo di fronte a tutti gli appartenenti alla categoria, potere che non può non ritenersi di carattere pubblico. Un potere della stessa natura si estende a tutto il campo dei rapporti professionali.

L'articolo 12 traccia il contenuto dei poteri normativi propri del Consiglio Nazionale. Si possono distinguere in due ordini: quelli per cui il Consiglio è chiamato ad una funzione di puro *coordinamento* (n. 1 e 2), coordinamento dell'attività assistenziale e coordinamento delle discipline dei rapporti di lavoro; quelli per cui il Consiglio detta *norme proprie*, in tema di *rapporti economici collettivi* tra le varie categorie.

Il relatore on. Raineri ha notato che mentre per i primi 2 numeri dell'articolo 12 non è richiesto il consenso delle Associazioni, tale consenso occorre per i poteri normativi del

n. 3: e ne ha tratto la conseguenza che vi sia una differenza sostanziale. Le deliberazioni, di cui ai numeri 1 e 2, dice l'on. Raineri, sono emesse in forza di effettivi poteri di diritto pubblico; quelle, di cui al n. 3, essendo adottate in seguito a delegazioni delle Associazioni, possono assimilarsi ad un lodo. Altri già aveva attribuito un carattere arbitrale ai poteri normativi del Consiglio, data la loro base consensuale.

Ma io osservo che una base consensuale vi è sempre, per tutti i poteri normativi: tutti si fondano sulla volontà delle Associazioni. Se per i numeri 1 e 2 non è richiesto il consenso, è perchè la volontà delle Associazioni si è già manifestata, nell'ambito proprio a ciascuna di esse, sia con l'esercizio dell'attività assistenziale, sia con la disciplina del rapporto di lavoro: ed è evidente che spettando al Consiglio Nazionale un semplice potere di coordinamento, su quanto le Associazioni hanno già deliberato, fosse ultronico ed illogico richiedere il beneplacito delle Associazioni medesime. Invece, per il n. 3, si tratta di emanare le norme che debbono regolare i rapporti collettivi tra le categorie: qui occorre il consenso delle Associazioni perchè su questo punto la loro volontà non si è per l'innanzi manifestata.

Non si può, dunque, stabilire una differenza tra i poteri normativi del Consiglio Nazionale: tutti hanno una base nella volontà delle Associazioni e questa base non è ragione per escludere il carattere pubblico della funzione, poichè si tratta di enti, che hanno carattere pubblico e la cui manifestazione di volontà opera nella sfera del diritto pubblico.

Piuttosto questa base consensuale dimostra la natura particolare delle norme e le differenze nettamente non solo dalla legge, ma anche dal regolamento, intendo dire regolamento generale.

Tanto la legge, come il regolamento consistono nella emanazione di precetti generali con efficacia obbligatoria per tutti i cittadini. L'una emana dal Parlamento, l'altro dal potere esecutivo, ma sotto l'aspetto sostanziale costituiscono l'espressione di una identica funzione della sovranità. Tanto il Parlamento, quanto il potere esecutivo sono organi di rappresentanza generale della Nazione ed in virtù di tale rappresentanza — che è un aspetto della sovranità —

sono chiamati a costituire il diritto nella cerchia dell'ordinamento statale, considerato nella sua più complessa e vasta unità. La funzione del Consiglio Nazionale si svolge invece nell'ambito di una rappresentanza, che per quanto vasta, non coincide con quella della Nazione; si svolge nell'ambito di quella rappresentanza di interessi professionali, che sono oggetto della autarchia sindacale. Questo spiega la necessità del consenso delle Associazioni e questo determina la netta, profonda differenza tra la legge e le norme del Consiglio Nazionale: non si tratta di emanare norme generali, con efficacia *erga omnes*, ma di norme che hanno per oggetto rapporti particolari ed efficacia di fronte alle categorie rappresentate nell'ordinamento sindacale. Siffatta efficacia, limitatamente obbligatoria, obbligatoria cioè per le Associazioni che hanno manifestato la loro volontà, per i singoli appartenenti alla categoria, di fronte ai quali l'Associazione ha un suo particolare potere di rappresentanza, è esplicitamente stabilita dall'articolo 12, che poi parifica le norme deliberate dal Consiglio, su consenso delle Associazioni, agli accordi direttamente presi dalle Associazioni e ratificati dal Consiglio.

Si aggiunga che le norme del Consiglio hanno un'efficacia condizionata ad una procedura di pubblicazione, di cui è arbitro il Capo del Governo.

Tutto ciò dimostra la profonda differenza tra il potere normativo attribuito al Consiglio Nazionale ed il potere legislativo. Se io volessi definire questo nuovo potere normativo, direi che esso è, in fondo, una forma di auto-disciplina delle organizzazioni sindacali che attraverso il Consiglio Nazionale si svolge sotto il controllo dello Stato e diventa fonte di un diritto particolare.

Dunque è certo che in linea giuridica nessuna lesione si verifica della competenza del Parlamento. Ma andiamo oltre il punto di vista giuridico, che ha sempre un valore puramente estrinseco e formale. Vediamo l'aspetto politico del problema. In un regime parlamentare un istituto come il Consiglio Nazionale sarebbe realmente incompatibile, perchè *urterebbe con l'onnipotenza della Camera*. Questa spiega perchè nei Paesi parlamentari Consigli economici di vario tipo non hanno una reale efficienza

politica. Ma il Fascismo ha ricondotto il Parlamento alle sue funzioni originarie, collocandolo al posto che gli compete tra gli organi costituzionali dello Stato, una volta distrutta la fisima che unica depositaria della sovranità sia la maggioranza suffragistica. In questo ordinamento costituzionale, Consiglio Nazionale e Parlamento possono coesistere senza pericolo, perchè la sovranità spetta unicamente allo Stato ed i vari organi ne sono partecipi in misura corrispondente alla loro funzione.

Delineata così la posizione del Consiglio Nazionale, in rapporto al Parlamento, non può tuttavia negarsi l'enorme importanza del fatto che si viene a formare nello Stato *un sistema rappresentativo, che abbraccia le classi produttrici*, che rispecchia il mondo economico, cioè una massa imponente di numero — oltre 4 milioni di organizzati tra i datori, lavoratori, professionisti ed artigiani — un complesso di interessi, che forma il fondo della vita del Paese, anche della vita politica, perchè ormai nella nostra civiltà la politica e l'economia tendono sempre più ad intrecciarsi. La costituzione di questo nuovo organo che riassume in una sintesi organica la rappresentanza di un ordinamento sindacale già perfetto nei suoi quadri, nei suoi statuti, che è l'espressione di un principio nuovo di rappresentanza, perchè ha per elementi costitutivi non gli individui, ma i nuclei sociali, non potrà non avere una *influenza decisiva sul successivo svolgimento* degli istituti fondamentali del Regime. Si pensi alla molteplicità sempre crescente dei rapporti economici delle varie branche della produzione nell'interno del Paese e nella vita internazionale; al contenuto sempre più tecnico di una grande parte delle norme che disciplinano l'attività della nostra società industriale, e apparirà evidente lo sviluppo che è destinato ad avere un organo che oggi sorge come *strumento della volontà dello Stato nel campo economico*.

Secondo aspetto fondamentale del disegno di legge, l'aspetto economico sociale.

Non è vero, come potrebbero far credere le elucubrazioni di qualche pseudo-economista corporativo, che il sistema economico fascista sia complicato. E invece di una semplicità cristallina, lineare.

Lo Stato liberale è in contraddizione di

fronte al fenomeno economico; in principio la produzione non è affar suo; la produzione è affare dell'individuo. Ma in realtà lo Stato interviene e il suo intervento non di rado è lesivo dell'iniziativa privata. È in regime liberale che vengono a costituirsi i monopoli, i servizi municipalizzati, gli enti parastatali. È del regime liberale il protezionismo. Tutto ciò in contrasto patente coi principi dell'economia liberale.

Il sistema fascista è invece immune da ogni contraddizione. Ripudia l'individualismo come il collettivismo ed è ugualmente distante dai due estremi, che non si verificano mai nella realtà, perchè nessuno Stato è assente completamente dal fenomeno economico, e nessuno, neppure la Repubblica sovietica, è padrone esclusivo della produzione.

Lo Stato fascista fa una serie d'affermazioni chiare e coerenti. In fondo tutto il sistema poggia su due affermazioni.

La prima è quella affermata nella Carta del lavoro: la produzione interessa la Nazione e quindi interessa lo Stato, che è l'espressione integrale della Nazione.

Seconda affermazione: il fascismo riconosce la funzione storica del capitale, e quindi riconosce l'iniziativa privata che è il fulcro della produzione.

Da queste due affermazioni discende tutto il sistema economico fascista. Intanto, diversamente dallo Stato liberale, lo Stato fascista non fa soltanto un riconoscimento formale dell'iniziativa privata. Lo Stato liberale ammetteva il principio dell'iniziativa privata come un bene o un male necessario; il Fascismo invece la riconosce in pieno, perchè afferma che l'iniziativa privata è utile alla Nazione. Deriva da ciò un altro principio, che l'imprenditore, cioè, esercita una funzione, che non è di suo esclusivo interesse, ma è anche di interesse nazionale.

L'impresa economica diviene una funzione di interesse nazionale e di qui sorge la responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato. L'imprenditore ci guadagna in confronto al regime liberale perchè lo Stato non lo garantiva affatto contro i consigli di fabbrica; invece lo Stato fascista dichiara che non è ammessa l'ingerenza sindacale nella gestione dell'azienda. Ed è logico che se vi è un diritto da

parte dell'imprenditore di fronte allo Stato, vi sia una responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato.

Esso discende logicamente dalla concezione totalitaria dello Stato e dalla concezione organica della società, espressa magnificamente nella dichiarazione prima della Carta del Lavoro: «La Nazione è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o aggruppati che la compongono. È una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista». Le aziende sono le cellule, che costituiscono le varie branche della produzione e queste alla loro volta formano il tessuto connettivo della grande impresa, la struttura della comune officina, che è la Nazione. Il principio della vita nell'organismo è l'equilibrio delle forze, il coordinamento delle funzioni; il principio vitale del sistema economico fascista è il principio corporativo, che considera il mondo della produzione come un insieme organico e vi attua il collegamento di tutti i fattori, la coordinazione di tutte le forze, l'equilibrio delle funzioni nell'unità vivente della Nazione che lavora e produce.

Non è a credere che tutto ciò sia pura ideologia. Vi è una logica, una continuità rigorosa nell'opera legislativa del Fascismo, ma essa non procede dalla teoria, bensì dall'esperienza, dalla pratica rivoluzionaria, dalla vita. La vita sociale ha posto una necessità sempre più impellente. Bisogna sempre organizzarsi e collegarsi nel modo più economico per poter vincere la lotta sempre più aspra. Nei Paesi industrialmente più forti, più attrezzati, il coordinamento delle forze e degli interessi si attua spontaneamente attraverso *trusts* e cartelli, si attua all'infuori dello Stato, talora per dominarlo o ricattarlo. Meglio è che lo Stato — tutore di tutti gli interessi — inalvece queste correnti, indirizzi questi movimenti, presieda questo sempre più vasto e necessario collegamento di forze.

Questo principio corporativo non è dunque in odio alla iniziativa privata. È un intervento dello Stato, ma ben diverso da un'altra forma di intervento, che è limitativo o sostitutivo dell'iniziativa privata e che la Carta del lavoro pure ha previsto alla dichiarazione IX ricor-

data dall'onorevole Schanzer: «L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando sieno in gioco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento o della gestione diretta». Ecco l'intervento che può giungere anche alla sostituzione dello Stato all'imprenditore. Ma è una forma ben diversa del coordinamento corporativo. Quello è ammesso dallo Stato fascista, ma solo in via di eccezione, in caso di straordinaria necessità, come un male necessario: *salus publica suprema lex*. Il coordinamento corporativo è invece attuato in via normale ed organica: non tende a sostituire l'iniziativa privata, anzi la presuppone e l'esalta. L'intervento sostitutivo dell'iniziativa privata si compie dallo Stato in quanto questo assume il compito di produttore, contraddicendo alla sua natura essenziale di ente politico e morale; il coordinamento corporativo è una funzione dello Stato come tale, una funzione di sovranità.

Che il principio del coordinamento corporativo non sia in contraddizione, nè in odio alla iniziativa privata, deriva anche chiaramente dal modo con cui il Regime l'ha praticamente attuato. La funzione corporativa è stata attuata come espressione della volontà sindacale.

Questo punto mi sembra forse il più interessante del disegno di legge; l'elaborazione dell'istituto della Corporazione dimostra come essa non sia una improvvisazione, ma il risultato di un lungo travaglio ideale e pratico.

La Corporazione era stata l'aspirazione — forse un po' confusa — delle prime organizzazioni sindacali fasciste; era stata un'idea non nuova nella storia, era un fatto, una pratica costante del Regime, una forma di attuazione della politica quotidiana, di azione incessante del Capo del Governo e del Ministero delle Corporazioni, impersonata dalla fervida alacrità dell'onorevole Bottai.

Ma il punto difficile, la svolta talvolta pericolosa è tradurre l'idea nella legge, il fatto in un istituto operante nell'ordinamento stabile.

Come si esplicherà la funzione corporativa?

Darà luogo alla formazione di concrete entità, di organi per sè stanti? e di quale natura?

La elaborazione del principio corporativo passa attraverso quattro momenti: primo, la legge del 3 aprile 1926; secondo, le norme di attuazione 1° luglio 1926; terzo, la Carta del lavoro; quarto, l'attuale disegno di legge.

La prima enunciazione legislativa del concetto corporativo è nell'articolo 3 della legge 1926, che parla di organi di collegamento: « Le Associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori ».

Ma cosa saranno questi organi di collegamento? Non lo dice la legge; lo diranno le norme di attuazione, e la Carta del lavoro.

Le norme di attuazione vengono a definire le funzioni degli organi di collegamento, attribuiscono ad essi il nome: Corporazioni; stabiliscono un principio: le Corporazioni sono organi dell'Amministrazione dello Stato. Nessun dubbio invero che le Corporazioni dovessero emanare dallo Stato. Quando l'organizzazione sindacale fascista tentò — e fu un generoso tentativo — di costituire spontaneamente le Corporazioni, obbedì all'imperativo categorico del Fascismo della collaborazione; ma il tentativo non poteva riuscire se non sboccando nello Stato: poichè non si può imporre ai gruppi contrastanti una disciplina in vista di un interesse superiore, se non in nome di un potere altresì superiore a tutte le parti. Le classi hanno sempre temuto il predominio delle altre, hanno sempre respinto come imposizioni inique ed intollerabili le limitazioni o di sacrifici chiesti da altre classi. Dunque le Corporazioni esisteranno ed agiranno nel nome dello Stato; ma le norme di attuazione usano la formula « organi dell'Amministrazione dello Stato ». Non è ancora chiaro se il nuovo istituto sarà espressione dell'Amministrazione, cioè della organizzazione diretta dello Stato, o sarà espressione dell'organizzazione sindacale. Viene la Carta del lavoro e non usa più la dizione « Amministrazione » dello Stato, ma « organo » dello Stato. È chiaro l'orientamento avverso ad ogni struttura burocratica. Giusto orientamento, perchè sarebbe stato pericoloso creare

uno strumento statale avulso dal gioco economico, estraneo alle dirette rappresentanze degli interessi, che avrebbe facilmente costituito un inceppamento, piuttosto che un aiuto allo sforzo individuale e collettivo. Nella vita economica non servono meccanismi legali limitatori, soffocatori.

Ed ecco, in perfetta coerenza alla Carta del lavoro, l'attuale disegno innesta i Sindacati nello Stato con un nuovo organo che è, fondamentalmente, immediata espressione della organizzazione sindacale. Il Consiglio Nazionale è organo dello Stato: la funzione corporativa nel senso più vasto è attuata nelle Sezioni o sotto-Sezioni che corrispondono alle branche dell'attività economica, nelle Sezioni riunite e nell'Assemblea senza dar luogo a strutture speciali, nè a formazioni burocratiche, nè a sovrapposizioni delle organizzazioni esistenti.

La legge — badisi — prevede anche la possibilità che le Corporazioni sieno costituite all'infuori del Consiglio. In questo punto la relazione dell'Ufficio centrale incita il Governo a costituire le Corporazioni fuori del Consiglio Nazionale; ma io preferirei che il Governo fosse lasciato completamente libero nella organizzazione delle Corporazioni.

Forse gioverebbe che il primo esperimento pratico delle Corporazioni avvenga nella forma più semplice, che è quella del Consiglio nazionale. Ad ogni modo occorre lasciare l'adito a tutte le soluzioni che le contingenze di fatto e l'esperienza consiglieranno. Siamo di fronte a fenomeni imponenti in via di formazione: occorre questa flessibilità della legge. Ma anche alla formazione delle Corporazioni fuori del Consiglio Nazionale presiederà — io credo — lo stesso concetto informatore.

Duplici concetti: la Corporazione non sarà costituita da un'altra struttura, ma risulterà dalla rappresentanza delle organizzazioni sindacali; la Corporazione, pur promanando dai Sindacati, risponderà ad un criterio economico, non poggerà su un mero binomio di categoria, ma costituirà un'attività caratteristica con una propria finalità economica. In sostanza, nella Corporazione il Sindacato ha valore strumentale, ma l'obiettivo sovrasta il fatto sindacale. In questa concezione ad ogni attività economica che ha sua propria fisionomia corrisponderà la Corporazione, come funzione.

E mi sia qui consentito accennare ad una attività, che merita di essere valutata sotto questo aspetto: alludo alla previdenza.

Nella struttura del Consiglio Nazionale sono rappresentate le varie branche dell'attività economica; l'agricoltura, l'industria, la banca, il commercio; è rappresentata anche la cooperazione soprattutto per il suo valore sociale e morale. Ma la previdenza è anch'essa una grande e multiforme branca dell'attività economica, che ha una particolare tecnica, un ordinamento che comporta un più vigoroso controllo dello Stato in vista dei gelosi interessi che tocca. La previdenza ha poi un'altissimo valore sociale e morale. Essa infine dà luogo ad un accumulamento formidabile di capitali, le cui disponibilità è richiesta solo a lunga scadenza.

Si pensi che i soli istituti assicurativi in Italia hanno riserve per oltre dieci miliardi: riserve ingenti, che vanno progressivamente aumentando e che debbono essere metodicamente sfruttate dal Paese per le grandi opere di interesse pubblico.

Sotto tutti questi aspetti la previdenza e gli enti che la esercitano debbono essere tenuti presente nel vasto coordinamento economico, che è lo scopo del nuovo istituto; tanto più che questo attua già il coordinamento dell'attività assistenziale dei Sindacati, che ha inevitabili interferenze con la previdenza.

Credo che questo problema del coordinamento corporativo della previdenza giovi porre nel piano dei più alti problemi della politica realizzatrice del Regime.

L'attuazione della Corporazione, quale è in questa legge ha in sè un'idea profonda: la funzione corporativa è funzione di Stato; essa si compenetra, si immedesima con la stessa organizzazione sindacale ed ha una superiore finalità economica.

Così le associazioni professionali possono superare la visione di parte e formare la rappresentanza degli interessi obiettivi della produzione: il sindacalismo può elevarsi sino a partecipare a funzioni, che superano necessariamente tutti i particolarismi. Così lo Stato può utilmente, efficacemente entrare nel campo delle forze economiche senza intralciarle. Così può affermarsi che non v'è contraddizione tra iniziativa privata e coordinamento corporativo

giacchè questo promana dai sindacati, che nella concezione e nella pratica fascista non sono formazioni meramente legali, meccaniche, ma enti, con largo respiro, in piena vita, che consentono ogni esplicazione alla volontà e alla capacità dell'individuo, posto che la loro finalità più alta è quella di formare i nuovi quadri della Società nazionale.

Il Fascismo ha foggato, dunque, lo strumento dell'azione economica dello Stato nel seno delle forze della produzione: la disciplina imposta alla produzione in nome degli interessi supremi della Nazione, è, in fondo, una forma di auto-disciplina. Questo è il maggior titolo di capacità delle classi: il riconoscimento che lo Stato fascista fece in un primo tempo a fini legali; diventa oggi un riconoscimento più alto, un riconoscimento morale e politico del sindacalismo nazionale. Giusto riconoscimento; poichè il sindacalismo fascista osò riaffermare, contro le negazioni del materialismo e dell'internazionalismo, le idealità insopprimibili dello spirito umano.

Discutendosi in questa Assemblea la legge del 1926 il Capo del Governo ebbe a definirla « la più coraggiosa, la più audace, la più innovatrice, quindi la più rivoluzionaria ». L'impronta della originalità rivoluzionaria è anche in questa legge.

In che consiste l'originalità delle leggi sociali del Fascismo?

Tutti i Paesi si sono trovati di fronte all'estremo pericolo di un movimento operaio che tendeva a spezzare l'equilibrio delle forze sociali e politiche e dappertutto si è corso ai ripari. La legislazione internazionale è fertile nella materia del lavoro, fertile ma insufficiente. Il divieto di sciopero e di serrata v'era da tempo in Italia ed in altri Paesi, ma subordinato al concorso di certi estremi di minaccia o violenza; il riconoscimento dei Sindacati era ammesso in Inghilterra fin dal 1871, ma aveva solo effetti di un controllo formale; gli istituti di conciliazione e di arbitrato erano sorti perfino in Australia, ma la soluzione delle controversie non era assicurata da una vera magistratura; non erano sconosciuti gli accordi collettivi di lavoro, ma essi non avevano una completa disciplina e perfetta efficacia; dovunque si era parlato di rappresentanza professionale, e Consigli economici di vario tipo,

centrali ed anche locali, con rappresentanti degli imprenditori e degli operai, erano sorti in molti Paesi, ma costituivano una specie di compromesso tra Partiti e Governo senza una reale partecipazione alla attività dello Stato. Tutti cotesti istituti avevano insomma qualche cosa di limitato, di condizionato, di manchevole. Ovunque la legislazione sociale presenta i caratteri dell'incertezza, delle frammentarietà. Che possono fare di decisivo i Governi obbligati a seguire le correnti variabili delle assemblee parlamentari, a cercare di vivere attraverso le soluzioni di compromesso?

Il Fascismo ha preso gli elementi disseminati nelle leggi dei vari paesi, li ha trasformati in relazione alla sua concezione dello Stato e del problema sociale. Lo sciopero e la serrata sono sempre, categoricamente vietati: i Sindacati non solo sono riconosciuti, ma efficacemente controllati dallo Stato costituiscono una formidabile organizzazione con poteri autarchici; i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sono obbligatori per tutti i rappresentati: l'esecuzione ne è garantita dalla responsabilità delle associazioni medesime e della giurisdizione di una magistratura dello Stato.

Di pari passo con l'istaurazione di un nuovo ordinamento giuridico è avvenuta una trasformazione nell'orientamento, nello spirito del sindacalismo. Il Fascismo non ha addomesticato il sindacalismo, bensì lo ha elevato. Non più espressione di un dinamismo materialistico il movimento sindacale ha acquistato più ampio respiro; la spinta di pretese economiche è trascesa in aspirazioni di ordine più alto. Le classi hanno maturato una coscienza non solo economica, ma morale e politica. E lo Stato ha riconosciuto questa maturità conferendo non solo una autonomia sindacale, ma chiamando i Sindacati a funzioni di sovranità: prima, con la legge elettorale, alla designazione dei deputati; ora, con la legge attuale, alla formazione del nuovo organo costituzionale.

Come appaiono deboli le dighe opposte degli altri Stati alla marea montante delle forze sovversive di fronte all'imponente costruzione, che il Regime ha avuto la forza di attuare perchè immune dalla tate parlamentare! Ed ecco ora verificato un mirabile paradosso: nessun Paese ha opposto una così formidabile

barriera al sovversivismo delle masse: nessuno ha attribuito maggiori poteri e più elevato prestigio alle organizzazioni del lavoro.

Il Fascismo ha creato lo Stato nel mondo economico. Come lo ha creato? Ponendo, contro la questione delle classi, il suo programma economico e la sua visione della utilità sociale: non si tratta di contendere sulla distribuzione della ricchezza, ma piuttosto di aumentarne la produzione a vantaggio di ciascuno e di tutti.

Contro le utopie collettivistiche ha posto la realtà della funzione del capitale, l'utilità della iniziativa privata.

Contro l'assenteismo dello Stato liberale ha affermato in pieno la sua sovranità di fronte alle classi.

Agli antipodi della Rivoluzione francese, agli antipodi della legge 14 luglio 1791 che vietava ai cittadini della stessa arte o professione, di riunirsi, ha esaltato le forze sindacali in funzione degli interessi supremi della collettività.

Ha trasformato il Sindacato da aggressore in soggetto di diritto pubblico; mentre la forza del Sindacato di fronte allo Stato imbellè stava nella sua irresponsabilità, la forza del Sindacato fascista sta nella *responsabilità* sua, fonte di diritti e di doveri, giustificazione del suo potere di rappresentanza, che attinge, col Consiglio Nazionale delle Corporazioni, i vertici della Sovranità.

Così è avvenuto, per merito di una Rivoluzione, la cui singolarità è di essere metodica, il completo *rovesciamento del problema sociale*; il Regime ha preso le forze stesse che minavano le basi dell'assetto attuale, che mettevano in gioco l'esistenza dello Stato, tendendo di frantumarne la organizzazione unitaria ed a sostituirne il potere politico; ha potentemente dominato e plasmato queste forze ed ha costruito un *novus ordo* per cui la vita economica si innesta vigorosamente nella vita dello Stato e le energie di lavoro e di pensiero delle categorie della produzione si inseriscono ordinatamente e direttamente negli organi dello Stato. Le basi dell'equilibrio politico e sociale sono rinnovate.

Questo è il *novus ordo* che costituisce la più perfetta giustificazione della Rivoluzione fascista poichè le rivoluzioni non si giustificano per ciò che distruggono, ma per ciò che creano;

questa è anche la più alta responsabilità che la Rivoluzione assume.

L'assume nel momento, in cui si stanno faticosamente liquidando i residui finanziari della guerra; e sotto l'apparente sforzo dei vasti accordi internazionali si agitano i più aspri contrasti: riaffermazioni inevitabili di predominio di popoli ricchi, tendenze insopprimibili di espansione di popoli nuovi. In mezzo a questa terribile competizione, larvata da conferenze diplomatiche e da congressi ginevrini, l'Italia fascista si è creata già un sistema politico di stabilità e di forza ed ora si appresta una struttura economica capace di potenziare al massimo grado il suo sforzo di lavoro.

A questa impellente necessità storica risponde la legge in discussione, che tende sostanzialmente a realizzare il fronte unico della produzione italiana nella grande lotta economica. Noi la voteremo con pieno consenso, con l'orgoglio di contribuire ad un'altra realizzazione di un vasto disegno politico, che, attraverso la riaffermazione potente dello Stato in ogni campo, vuole riaffermare le ragioni di civiltà affidate alla Nazione italiana dal suo storico destino. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Loria.

LORIA. Onorevoli Colleghi, da quando ho avuto occasione di esaminare la legge del 3 aprile 1926 sui contratti collettivi di lavoro, io vi ho avvertito con vivo compiacimento, all'articolo 3, un accenno molto fugace agli organi di collegamento, che avrebbero dovuto associare insieme i datori di lavoro e gli operai, già precedentemente costituiti in Sindacati separati. In seguito il titolo terzo del regolamento del 1° luglio 1926, agli articoli 42 e 46, ha cercato di concretare maggiormente questo istituto, appena fugacemente profilato nella legge dell'aprile, e per la prima volta gli ha dato il nome di Corporazione. Però anche su questa base si trattava di una istituzione non definita precisamente. Ora questa legge si propone precisamente di concretare questo istituto, di trasformare quella, che, nella legge precedente, non era che una nebulosa, in un astro compatto, destinato a brillare di propria e stabile luce nel firmamento dell'economia italiana.

È certo che codesto istituto, quando sia adeguatamente sviluppato, potrà adempiere una preziosa funzione nel sistema economico e sociale del nostro Paese; ed è certo che esso vince di gran lunga in efficacia e fecondità gli altri istituti, che hanno con esso qualche analogia e che già si sono stabiliti in altri Paesi, per esempio, i Comitati Whitley ed i Consigli di fabbrica; perchè, mentre in questi istituti i due grandi organi della produzione, e cioè i datori di lavoro ed i lavoratori, si accostano solo temporaneamente e nel giorno della contesa, sia pure per comporla, ma per separarsi non appena la contesa è composta, invece in questo istituto essi si accostano permanentemente, anche nei giorni della pace; e ciò non può a meno di smussare le asperità specifiche di questi due grandi organi della produzione, e di preparare e rendere più agevoli i loro mutui e pacificatori consensi. Questa è la ragione, che mi ha indotto a salutare con plauso quell'accenno fugacissimo, che ho riscontrato nella legge del 1926; e questa è la ragione, che m'indurrà a votare in favore del presente disegno di legge, non senza però aver prima esposto in proposito alcuni timidi e modesti riflessi, che vi prego di ascoltare con benevola sopportazione.

Che lo scopo, che si è proposto questa legge, sia stato pienamente raggiunto, che la Corporazione esca dai paragrafi di questa legge nitida, luminosa e precisa, è ciò che gli stessi promotori di questo disegno di legge non hanno potuto affermare. Infatti già nella discussione, che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento intorno a questo disegno, un deputato ha affermato che esso affronta solo di passata il problema di ciò che sia la Corporazione e ad ogni modo non in guisa organica ed integrale e che manca in esso disegno il modo di concretare gli interessi, il pensiero e la volontà delle parti, in guisa da rendere l'organismo più funzionante e più vitale. Ma lo stesso ministro delle corporazioni, onorevole Bottai, nel discorso, veramente notevole, da lui pronunciato alla Camera il 21 dicembre dell'anno passato, ha affermato lealmente che egli non si sentiva di dare una definizione della economia corporativa e che preferiva rimettere questo compito agli uomini della ventura generazione. Ed anche il nostro

egregio relatore, onorevole Raineri, nella sua notevolissima relazione, ha in fondo affermata la stessa cosa, ha detto in sostanza che la giurisprudenza di questo nuovo istituto è tuttora in via di formazione. Per mia parte, anche dopo aver ascoltato molto attentamente l'importante discorso dell'onorevole Schanzer, devo dire che questo progetto di legge mi pare la fotografia di un bambino, che non è ancora nato: si vedono i nastri, si vedono le trine, si vedono i cuscini del portinfante, ma il volto del bambino scompare attraverso le sfumature abilmente tracciate dalla mano compiacente del fotografo.

Tuttavia, anche attraverso i vapori della nebulosa, si riscontrano pure nel progetto alcune chiazze luminose, che è opportuno porre in risalto.

Una di queste chiazze luminose è costituita dal comma terzo dell'articolo 12, il quale dà al Consiglio Nazionale delle Corporazioni il diritto di formulare norme pel regolamento dei rapporti economici collettivi, che si istituiranno fra le varie categorie della produzione, rappresentate da associazioni sindacali legalmente riconosciute.

Questa disposizione è anzitutto molto importante, perchè infrange per la prima volta il cerchio di ferro, in cui fin qui si pretendeva rinserrare l'azione dell'economia corporativa, limitandola esclusivamente alle questioni di lavoro e di salario. Limitazione assurda ed impratica, poichè, per quell'intimo nesso, che lega i lati più opposti del poliedro economico, è impossibile toccare uno di essi senza modificare anche gli altri.

Per scegliere un esempio caro ai chiosatori del presente disegno di legge, dirò: se un zuccherificio, che abbia un saggio di profitti appena sufficiente a mandare avanti l'impresa, vuole elevare il salario dei suoi operai, bisogna per forza, se si vuole che l'industria resti appena in bilico, che, o si diminuisca il prezzo delle barbabietole, o si accresca il prezzo dello zucchero raffinato; e perciò il Consiglio delle corporazioni non potrà qui occuparsi dei salari senza toccare anche i prezzi.

Ma un'altra importanza grandissima ha questo comma, in quanto che esso ammette per la prima volta il Consiglio delle corporazioni, e quindi in parte anche le classi operaie,

al diritto d'interloquire nelle questioni generali sull'andamento della produzione. Ed è certo riferendosi al carattere innovatore di cotesto disposto, che l'«Economist» di Londra, commentando molto favorevolmente questo disegno di legge, diceva che quel disposto, debitamente applicato, potrebbe modificare profondamente la vita economica italiana.

Non è men vero però che precisamente contro questa disposizione si sono rivolte le critiche le più decise, le quali hanno avuto un'eco sonora anche nell'altro ramo del Parlamento. Si è detto infatti che in questo modo si veniva a violare la libera iniziativa degli imprenditori, che si veniva ad intralciare con discussioni senza termine la rapidità necessaria delle deliberazioni industriali; che si veniva a favorire la propalazione dei segreti di fabbrica; e soprattutto che si veniva a portare l'anarchia e la passione là dove deve regnare soltanto la tecnica e la contabilità.

Ora mi si permetta di dire che queste opposizioni, a mio avviso, sono affatto ingiustificate. Anzitutto, se l'industria moderna, governata dal dispotico impero dei Napoleoni della fabbrica, raggiungesse davvero l'ottima produzione, o rispondesse pienamente a tutte le esigenze della tecnica più raffinata, vi sarebbe ancora un motivo plausibile per astenersi da qualsiasi tentativo di modificazione dell'odierno assetto industriale. Ma la realtà è ben lontana da questo stato di perfezione. Mi basti a tale riguardo ricordare la grande relazione degli ingegneri degli Stati Uniti di America, pubblicata qualche anno fa, in cui si raccolgono le esperienze, i dati ed i risultati di una lunga e minuziosa inchiesta sulle condizioni industriali di quella nazione. Quei tecnici egregi osservano che l'industria nord-americana ribocca di una serie di deficienze, di lacune e, come essi dicono, di sprechi; e, dopo una serie di calcoli molto minuziosi e documentati, giungono alla conclusione, che di queste deficienze e lacune nove decimi sono dovuti a colpa delle direzioni e solo un decimo a colpa degli operai. L'istituto di psicologia industriale degli Stati Uniti di America afferma ancora più recisamente che la quasi totalità delle lacune e delle deficienze dell'industria nordamericana sono dovute a colpa delle direzioni. E se ciò è vero

degli Stati Uniti di America, che sono alla testa dello sviluppo industriale mondiale, che cosa dovremmo dire degli altri Paesi, che stanno purtroppo ben più addietro? Ora, di fronte a questo stato di cose, è almeno plausibile di domandarsi: perchè dovremmo noi ricusare l'intervento nella direzione delle fabbriche a quelle forze ignorate e sin qui silenziose, sia pure circondandolo di tutte quelle cautele e restrizioni, di cui del resto abbonda il presente disegno di legge? Ma chi sa se l'intervento di queste nuove forze non possa riequilibrare la produzione e darle nuovo elaterio?

Del resto poi il timore affacciato, che l'intervento operaio nella direzione delle fabbriche possa avere influenze nocive alla produzione, mi pare sia smentito dalla realtà delle cose. Non sono più infatti quei tempi, in cui gli operai manifestavano una profonda ostilità ai progressi dell'ingranaggio produttivo. Oggi invece gli operai di tutti i paesi civili sono i primi a promuovere il progresso produttivo, ad interessarsi ad esso ed a premere sull'imprenditore perchè tutti i miglioramenti tecnici vengano attuati. Così gli operai belgi sostengono il progetto del controllo operaio, precisamente per potere esplicitare il loro desiderio di promuovere lo sviluppo dell'industria, per portare all'industria stessa il contributo della loro esperienza e del loro tirocinio, per discutere il problema dei costi e le risultanze generali delle imprese. E ciò è sentito ormai dagli stessi industriali dei paesi più evoluti, che sono i primi ad invitare gli operai a collaborare nell'interesse della produzione ed a portare ad essa i loro lumi e le loro esperienze.

Così, per esempio, negli Stati Uniti tutte le industrie hanno la cosiddetta *cassetta dei suggerimenti*, ove gli operai sono invitati a depositare le loro proposte di innovazione dell'assetto industriale; e queste proposte vengono esaminate poi da un comitato di tecnici e, nel caso che siano trovate meritevoli, vengono anche tradotte in azione. La Compagnia generale elettrica di Nuova York ha istituito un Consiglio composto di tre o quattro direttori di azienda e di un delegato per ogni 100 operai impiegati, presieduto dal direttore generale della azienda stessa, Consiglio che tiene delle adunanze mensili e che si occupa, non solo delle questioni dei salari e del lavoro, ma anche delle questioni

dell'ordinamento generale della produzione. Frattanto in Inghilterra Lord Melchett ha cercato di promuovere la formazione di grandi Consigli, a cui parteciperebbero ad un tempo datori di lavoro ed operai, e che dovrebbero discutere e deliberare insieme intorno alle questioni generali della produzione. Disgraziatamente questo progetto, palleggiato con alterna vicenda tra i vari enti interessati, non è stato condotto in porto; ma il Governo però è intervenuto a rompere gli indugi ed a provvedere ai ripari. A questo proposito posso completare le informazioni, pur così ampie e diligenti, che si trovano nella relazione ministeriale a questo disegno di legge. In essa si dice che il Governo inglese si avvia alla creazione di un Consiglio nazionale, operante nel campo dei rapporti industriali ed economici. Orbene posso dire che tale Consiglio è stato effettivamente costituito in queste ultime settimane, col decreto 27 gennaio del quest'anno, il quale crea il *Consiglio consultivo economico*, presieduto dal Primo Ministro, composto degli uomini migliori della scienza, dell'industria e del lavoro, e che ha precisamente il compito di studiare le questioni relative all'economia nazionale, imperiale ed internazionale del Regno Unito, che abbiano qualche attinenza colla prosperità generale del Paese.

Ora mi sembra che anche i Paesi fin qui refrattari dovrebbero ormai rinunciare a quel legittimismo industriale, che pretende fare della direzione dell'azienda industriale il monopolio di un'unica classe, e dovrebbero consentire ad ammettere gli operai ad interloquire sull'ordinamento delle fabbriche. Senza poi avvertire che appunto ponendo gli operai in contatto continuo colle vicende e colle varie fortune dell'industria, si riuscirà ad allontanarli dalle richieste e dalle esigenze ingiustificate e dagli irragionevoli assalti, di cui purtroppo hanno spesso volte dato l'esempio.

Non credo poi che l'intervento degli operai nella direzione dell'azienda possa dar luogo a propalazioni di segreti industriali. Ciò mi sembra in realtà molto difficile. D'altronde posso ricordare che, quando la legge del 1844 ha imposta la pubblicità dei bilanci della Banca d'Inghilterra, fu un *tolle* di esasperate denunce da parte dell'opinione pubblica, la quale affermava che quella legge avrebbe ucciso il

credito della Gran Bretagna. Ed invece mai come dopo d'allora il credito del Regno Unito è stato più fiorente e più saldo. Inoltre poi non sono più quei tempi, in cui l'industria giustificava la derivazione etimologica della parola mestiere da *mistero* e si trincerava nel segreto dei suoi metodi e dei suoi brevetti. Oggi l'industria non vive più nel segreto e nell'ombra, ma fiorisce nella più aperta pubblicità...

CORBINO. Guardi l'industria chimica tedesca!

LORIA. Io cito sempre volentieri gli Stati Uniti d'America, perchè sono alla testa dello sviluppo industriale moderno. Ebbene gli industriali di quella Nazione non si trincerano più nel segreto, ma sono essi stessi i primi a scambiarsi l'esame dei loro metodi produttivi, perchè hanno sperimentato che questo reciproco scambio giova allo sviluppo della produzione generale...

TANARI. E lei non ha mai sperimentato di dirigere una fabbrica!

LORIA. Nemmeno lei.

TANARI. Si signore, io l'ho sperimentato. (*Commenti*).

LORIA. D'altronde, oggi si parla tanto di organizzazione scientifica del lavoro ed in opuscoli, conferenze e congressi, se ne decantano le virtù meravigliose. Ma si dovrebbe pensare che appunto avvicinando gli operai alla direzione dell'industria, si potranno più facilmente rimuovere le loro opposizioni a quel metodo produttivo, ed applicarlo nel modo migliore e più efficace.

Ed a questo proposito, poichè ho accennato all'organizzazione scientifica del lavoro, non posso a meno di ricordare un fatto, che potrebbe forse interessare il Capo del Governo, così sollecito dell'incremento demografico. Il professore Maurer dell'Università di Manchester, in seguito ad una lunga serie di ricerche sperimentali, ha constatato che l'organizzazione scientifica del lavoro ha ripercussioni perniciose sulla natalità e diminuisce sensibilmente il numero delle nascite. Ora, poichè si può credere che l'intervento degli operai nell'andamento generale delle fabbriche avrebbe per effetto di temperare, od attenuare, le conseguenze della organizzazione scientifica del lavoro, si può credere che questo intervento

potrebbe pur contribuire ad attenuare le influenze sinistre di quel sistema sull'incremento della popolazione. E questa è una ragione, che dovrebbe renderci simpatico l'accesso delle classi lavoratrici all'ordinamento della produzione industriale.

Per quanto riguarda, dunque, parecchi aspetti dei problemi sociali, questa legge merita plauso incondizionato. D'altra parte però non posso tacere che si è giunti, riguardo a questa legge, a delle esaltazioni che, a mio modesto avviso, sono assolutamente esagerate. Si è detto, nell'altro ramo del Parlamento, ma non in quello soltanto, che questa legge risolve la questione sociale. Ora, anche volendo giudicare con grande indulgenza codesta affermazione, non si può considerarla altrimenti che come uno dei tanti stupefacenti politici, che si propinano di quando in quando alle turbe inaddottrinate. In realtà, la questione sociale, se mai potrà essere un giorno risolta....

TANARI. Sono otto anni che non abbiamo più uno sciopero!

LORIA. non lo sarà per opera di una legge, per quanto sapiente, ma quale risultato di un'opera di educazione secolare delle anime e di progressi altrettanto secolari dell'organismo produttore.

Ma anche quel compito più modesto, che è stato assegnato a questo disegno di legge (fra gli altri dall'onorevole Raineri nella sua relazione), quello cioè di porre un termine alla lotta fra le classi, non mi sembra possa essere raggiunto, perchè questo contrasto ha radici profonde nella natura stessa delle cose. Già nelle stesse discussioni, che si sono svolte nell'altro ramo del Parlamento su questo disegno di legge, framezzo alle invocazioni idilliche alla pace ed alla concordia fra i ceti, il contrasto di classe ha potuto affacciare il suo volto spettrale. Così abbiamo sentito il rappresentante degli industriali lodare il fatto che, per questa legge, l'intervento del Consiglio delle corporazioni debba essere invocato da tutte e due le parti contendenti, mentre invece il rappresentante degli operai ha criticata questa disposizione. Abbiamo sentito il rappresentante della classe industriale deplorare che si siano inclusi i dirigenti delle fabbriche nel novero dei datori di lavoro, affermando che con ciò si è venuti a violare l'equipollenza numerica dei datori di

lavoro e degli operai; mentre poi i rappresentanti degli industriali hanno risolutamente avversata qualunque idea, che mirasse a rendere gli operai partecipi alla direzione dell'azienda. A loro volta i rappresentanti degli operai deploravano che la legge ammetta una convocazione separata dei Sindacati dei datori di lavoro e degli operai, osservando che in questo modo si creava il pericolo che gli operai venissero tenuti fuori della sala ed obbligati ad ascoltare di lontano i sussurri delle deliberazioni padronali. Ora, senza entrare nel merito di queste affermazioni, è però forza riconoscere che l'esistenza stessa di esse tradisce la presenza di contrasti reali fra i due grandi fattori della produzione.

MUSSOLINI, *Primo Ministro, Capo del Governo*. Non li abbiamo mai esclusi.

LORIA. Ed in realtà è inutile farsi illusioni; nel rapporto fra capitale e lavoro si tratta della divisione di una torta fra due persone. Ora, sia pure innegabile l'interesse di tutte due le parti che la torta sia grossa, e che la lotta fra esse non ne riduca le dimensioni. Ma dato però che queste dimensioni sono quelle che sono, è certo che una delle due parti non può prender per sé una porzione maggiore della torta, senza diminuire in egual misura la porzione dell'altra parte.

Si osservi inoltre che questa Corporazione, di cui oggi tanto si parla, non è un istituto assolutamente nuovo, ma è esistita in altri tempi nelle Corporazioni di mestiere, dei maestri d'arte. Ebbene anche nelle Corporazioni di mestiere abbiamo avuto dei conflitti, delle lotte, molte volte blande, altre volte violente; e le cronache ci parlano degli scioperi degli operai tessitori di Spira, nel 1351, degli operai tipografi di Lione, dei tessitori di Colmar, dei manifattori di Saint-Etienne, degli operai di Magonza, di Costanza, ecc.

Per verità l'onorevole Raineri ha osservato che la Corporazione, di cui oggi si discute, non può confondersi colla Corporazione d'arti e mestieri, la quale, come egli dice, era animata da un largo spirito di fratellanza, e da un vivo sentimento religioso. E questo è verissimo: ma appunto se quelle istituzioni così dominate da sentimenti altruisti, e che li traducevano in atto (perchè non possiamo dimenticare che nelle Corporazioni di

mestiere il Maestro d'arte lavorava insieme agli altri operai e non otteneva che un salario, che stava come tre a due rispetto a quello del garzone) se le Corporazioni di allora, così permeate da sentimenti ascetici ed altruisti, non hanno potuto sfuggire alle lotte tra i propri membri, potrà sfuggire a lotte consimili l'attuale Corporazione, la quale non è dominata da cotesti sentimenti di fratellanza e mantiene fra i suoi componenti una ben più vasta differenziazione di redditi e di ricchezze?

D'altronde, anche senza incomodare la Corporazione fiorita in altri secoli, abbiamo avuto in tempi relativamente recenti un istituto, che presenta una stretta analogia coll'istituto attuale della Corporazione; ed è l'istituto delle *Innungen* austriache, che fioriva ancora nel secolo XIX e che univa insieme precisamente i capitalisti ed i lavoratori delle singole industrie. Orbene anche queste Corporazioni austriache così recenti hanno pur dovuto subire dei seri contrasti, che hanno finito per provocarne il tramonto.

Ma poi, mi si permetta una semplice domanda: è poi proprio desiderabile che i conflitti di classe abbiano completamente a sparire? (*Vivissimi commenti*).

Tale non sembra fosse l'avviso dei nostri progenitori latini, se dobbiamo giudicare dal motto: *Partium contentionibus res publica crescit*. Ma quello che importa di osservare è che tale non è certo l'avviso dei promotori della presente legge. Mi basti infatti ricordare che l'onorevole Costamagna, relatore di questo disegno di legge alla Camera dei deputati, nel suo libro, collaudato da una prefazione dei Guardasigilli, sul diritto corporativo, dice espressamente: « Il Consiglio delle corporazioni è in grado di intervenire quale moderatore e sistematore dei contrasti di categorie e di classe, che *potrebbero verificarsi e che anzi è bene si verifichino*. » Eppure io non arrivo nemmeno a tanto. Io non giungo a dire che è bene che questi conflitti si verifichino; mi limito a dire che è assolutamente necessario che ne sia dischiusa la possibilità. Ricordando l'augurio di Fox, che il diritto della resistenza popolare non abbia ad uscire mai dalla memoria dei re, ma debba uscire per sempre da quella dei popoli, si deve augurare che il diritto di resistenza operaia esca per sempre dalla me-

moria dei lavoratori, ma non esca mai dalla memoria dei padroni; poichè il persistente ricordo di questo diritto varrà a moderare la loro condotta ed a trattenerli per sempre da indebite tracotanze.

Non potrei poi chiudere queste rapide considerazioni senza osservare che questo disegno di legge ha dato luogo ad una serie di discussioni, che a me sembrano puramente verbali, sopra il carattere dell'intervento economico dello Stato da esso consacrato. Di è parso che tutti quelli, che hanno preso la parola, od hanno scritto su questo argomento, fossero come assillati dal desiderio incoercibile di presentare la Corporazione, quale è elaborata nel presente disegno di legge, come qualcosa di assolutamente inaudito, che si contrappone vittoriosamente, sia al liberismo giustamente sepolto, sia al cosiddetto socialismo della cattedra, o di Stato. Ora a me non sembra che questo disegno di legge affermi a tale riguardo un principio assolutamente inaudito. A me pare che questo disegno di legge sia invece l'applicazione seria ed onesta di concetti, che sono stati comuni a quanti hanno portato un pensiero imparziale e sereno sui fenomeni sociali; perchè ciascuno spirito ragionatore ha sempre pensato che certamente l'industria deve affidarsi all'iniziativa individuale, ma che è necessario che lo Stato intervenga ad impedire quegli staripamenti dell'azione individuale, che potrebbero compromettere lo sviluppo normale dei rapporti economici e la salute ed il benessere della collettività. Le onde del Tevere scorrono bensì per loro propria iniziativa dall'Etruria al mare, senza che alcuno lo imponga, o lo vieti; ma è stato sommamente opportuno che lo Stato intervenisse ad erigere le dighe tutelari, le quali impediscono che l'onda fatta riottosa del fiume allaghi le splendide vie della nostra Capitale. Ebbene altrettanto avviene in questa materia. È certo opportuno che l'iniziativa individuale abbia libero campo nella direzione delle imprese industriali; ma al tempo stesso è necessario che lo Stato intervenga ad impedire che gli eccessi dell'egoismo individuale possano compromettere la salute e la persistenza dell'organismo sociale. Questo hanno pensato ed affermato in altri tempi i rappresentanti della scienza classica, senza del resto dar troppa

importanza a questo soggetto. Questo ha poi affermato con grande energia il cosiddetto socialismo della cattedra, o di Stato; e questo afferma oggi l'economia corporativa.

Ma per quanto sia diverso il nome, sotto cui la dottrina si affaccia, l'indirizzo è sempre lo stesso, è sempre una l'idea normatrice.

Del resto è assolutamente fuor d'opera il rintracciare a chi spetti il brevetto d'invenzione dell'economia corporativa, brevetto che si perde nella notte dei tempi, o risale al giorno remotissimo, in cui il primo uomo sensato ha rivolto il proprio pensiero ai rapporti tra l'individuo e la collettività.

Quello che importa oggi di affermare è l'essenziale bontà di questo disegno di legge, e l'influenza benefica che esso, se debitamente applicato, potrà esercitare nell'orbita della vita economica italiana. Per l'idea che lo attraversa, per il concetto che lo anima, per lo scopo che l'ispira, questo disegno di legge assume un posto onorevole nella serie degli emollienti provvidenziali, destinati a temperare le asperità della contesa inevitabile tra le classi e ad avviare a quella relativa pacificazione che è nei desideri di tutti gli onesti; e sono queste ragioni poderose, che debbono sollecitare da noi tutti un voto favorevole a questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

SCALORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI. Onorevoli colleghi, l'ora tarda rende più opportuna la brevità del mio dire. Permetta però il Senato che, per il fatto che qui tutti o quasi tutti siamo guariti dalla invidiabile malattia della giovinezza, io ricordi qualche lontano precedente.

La relazione che è stata presentata al Senato ha suscitato in me il ricordo di un istituto che formalmente, non certo sostanzialmente, si può avvicinare a quello che oggi discutiamo. Nel 1903, infatti, si inaugurava a Roma il Consiglio Nazionale del Lavoro. Il Consiglio Nazionale del Lavoro raccoglieva insieme datori e prestatori d'opera. Ebbe la sua vice presidenza un nostro illustre collega scomparso: l'on. Luigi Luzzati, che vi portò tutta la sua anima entusiasticamente rivolta ad un ideale di pacificazione sociale.

I lavori del Consiglio Superiore s'iniziarono col discorso del Presidente effettivo on. Lodo-

vico Fulci, allora sottosegretario al Dicastero dell'industria, agricoltura e commercio, e contiene come espressione direttiva questo periodo: « Voi, o signori, che venite dalle diverse parti d'Italia rappresentanti di diverse industrie, diversi mestieri, diverse classi, diversi interessi, saprete con sapiente intesa armonizzare aspirazioni e bisogni, potrete fornirci gli studi per una completa e sapiente legislazione sociale ».

Questo voto così espresso doveva fallire nella realtà dei fatti, perchè il clima storico, nel quale si riuniva il Consiglio Superiore del Lavoro, non era adatto alla attuazione di questi postulati, nè la mentalità delle classi dirigenti, le quali erano diventate timide di fronte alla baldanza dei lavoratori organizzati, potevano assecondarla, perchè il Governo troppo spesso era agnostico o assente e più spesso ancora indulgente alle pretese esagerate dei lavoratori.

Due cose però vanno onestamente riconosciute, e cioè che in un primo tempo l'azione dei lavoratori ha potuto servire di stimolo alle forme industriali più arretrate, e che il Consiglio del Lavoro, e particolarmente l'Ufficio del Lavoro, che ne era il burocratico corollario, hanno dato un notevole efficace contributo di studi alla legislazione sociale.

Certo però che si assisteva a questa patente e quasi umoristica contraddizione: che a formule sociali ed economiche della parte meno intransigente dei socialisti, erano normalmente più favorevoli gli industriali dei lavoratori organizzati messi sul rigido binario della lotta di classe, che avrebbe dovuto sboccare all'espropriazione del capitale.

Una delle formule, così dette riformiste, che ebbero una certa risonanza, era quella che i lavoratori con l'azione classista non falcidiasero fortemente il profitto del capitalista, così da svigorire l'iniziativa privata, da impoverire l'industria, di modo che tale crisi avesse una sfavorevole ripercussione con la disoccupazione operaia. Ma a questo indirizzo, che intiepidiva l'asprezza della lotta di classe si ribellarono quasi sempre i lavoratori organizzati, avanzando delle pretese sproporzionate, guidati dal miraggio di anticipare, secondo la dottrina messianica di Carlo Marx, l'espropriazione delle classi borghesi.

Ricordo anche che studiosi non certo con-

trari alle classi lavoratrici, come l'on. Giulio Alessio, avevano cercato di risolvere il problema del riconoscimento giuridico delle Leghe di lavoro, che in un certo momento si voleva concretare col sistema della cosiddetta *registrazione*, ma contro tale soluzione il socialismo si è unanimamente schierato. Le Leghe di mestiere infatti in quel tempo fruivano e si avvantaggiavano della loro irresponsabilità. Accadeva infatti che queste organizzazioni avessero carattere ipertrofico e pletorico nei momenti in cui organizzavano delle agitazioni per la conquista del miglioramento nei salari o negli orari, magari con l'abusata battaglia degli scioperi, e si sgonfiassero e si stremenzissero nei periodi normali. Ne veniva quindi spesso che i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle cosiddette Federazioni provinciali o nazionali, avessero scarsa consistenza e serietà e non realizzassero, come era desiderabile, un periodo almeno di tregua nella lotta economica. Capitava non di rado che tali accordi decadessero quando i datori di lavoro, piegatisi a notevoli concessioni, avevano maggior bisogno della loro leale osservanza.

Non escludo che anche taluni datori del lavoro cercassero di sgusciare tra le maglie degli accordi più onerosi, e venissero meno a determinate pattuizioni; certo si è che, nelle nostre campagne lombarde ed emiliane, più spesso lo sciopero, che aveva carattere jugulatorio, si proclamava proprio, infrangendo patti solennemente pattuiti, alla vigilia di lavori campestri urgenti, non prorogabili, come la mietitura. Ne è vano ricordare come l'arma dello sciopero fosse usata persino, con grave danno dell'economia e dell'autorità dello Stato, dagli addetti a pubblici servizi.

Ecco perchè io guardo la legge che è sottoposta alla attenzione del Senato con viva simpatia, in quanto a fondamento e pietra angolare del nuovo istituto sta il Sindacato riconosciuto giuridicamente, il Sindacato da cui sorgono le Federazioni e Confederazioni sindacali, che devono trovare la composizione delle opposte ragioni in un criterio di equità sociale, che non vulneri gli interessi superiori della collettività nazionale.

Certo, come ha accennato qui il primo oratore, senatore Tanari, occorre che i Sindacati siano anche elemento educatore dell'una e

dell'altra parte, dei datori come dei prestatori di opera. Perchè per quanto un notevole cammino si sia fatto, bisogna ancora disarmare la mentalità conservatrice di quei datori di lavoro, che vedono volentieri nel Regime un tutore, un carabiniere delle loro posizioni privilegiate, che non vorrebbero in alcun modo toccate, e la mentalità residuata in una parte dei prestatori d'opera, che vagheggiano nel Sindacato una cattedra di rinnovata demagogia (*bravo*).

Io non voglio addentrarmi nell'esame particolareggiato della legge, perchè qui al Senato Phanno già fatto con alta competenza anzitutto il relatore onorevole Raineri, che la relazione ha steso, secondo la sua abitudine, con grande lucidità e chiarezza, aderendo perfettamente all'argomento, ed altri illustri colleghi di riconosciuto valore affermato nelle pubbliche amministrazioni o sulla cattedra.

È certo però che l'istituto così come si presenta ai nostri suffragi corrisponde alle finalità, che il Governo si è proposto di raggiungere e questo Consiglio Nazionale, come ha detto esattamente il ministro delle corporazioni nell'altro ramo del Parlamento, senza fondare un ordine nuovo, può essere lo strumento realizzatore dello Stato corporativo. Attraverso questo strumento faciliteremo quella necessaria sistemazione dei rapporti economico sociali che è nell'animo di ogni buon cittadino, il quale non abbia alcuna nostalgia dei giorni dolorosi, nei quali il nostro Paese era diviso da asprissime lotte, e si dimenticava quel che doveva essere ragione comune di orgoglio, avere le varie classi dato tributo di eroismo e di sangue per la vittoria delle armi italiane (*bravo, applausi*).

La funzione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, prevista in forma consultiva (e il parere sarà in casi determinati obbligatorio) dall'articolo 10, avrà un singolare valore dalla composizione del nuovo istituto, dalle garanzie di competenza, che presterà, dall'essere essa il riflesso fedele delle grandi forze economiche ed intellettuali del Paese. E le decisioni che verranno prese, sia con valore consultivo, sia con efficacia normativa, secondo il disposto dell'articolo 12, s'informeranno a ragioni di equità e di superiore interesse nazionale per la composizione prevista sia per l'assemblea,

sia per il Comitato corporativo centrale, sia per le Sezioni e sottosezioni.

Infatti nelle sezioni non domina, sia pure attraverso la rappresentanza paritetica degli opposti interessi, un rigido organismo arbitramentale, che debba risolvere problemi o controversie *de bono ed equo*, il che sarebbe, in parole volgari, un colpo al cerchio ed uno alla botte. Serve di efficace autorevole rimedio la parte che ha nel Consiglio Nazionale del Lavoro e suoi organi il governo, a cominciare dal suo Capo, e servono di tessuto connettivo fra gli elementi contrapposti, non solo il Partito, i funzionari dello Stato e degli enti assistenziali nell'Assemblea, ma altresì i dirigenti le industrie, gli impiegati, i tecnici agricoli, i rappresentanti dell'Ente della Cooperazione nelle sezioni.

Ed è così che le deliberazioni, consultive e normative, potranno corrispondere all'alta finalità, superiore allo stretto interesse delle categorie, che lo Stato propone.

Saluto con viva simpatia la parte accordata nel Consiglio alla Cooperazione, oggi che essa è risanata, e che in alcuni suoi aspetti, come nelle cooperative di produzione e lavoro, può rappresentare un microcosmo dell'ordine corporativo.

Si è espresso il dubbio, nell'altro ramo del Parlamento, che il potere normativo, accordato dall'articolo 12 al Consiglio, possa indurre e provocare straripamenti, invasioni nell'ambito riservato alle Assemblee legislative e possibili conflitti. Io, d'accordo col relatore e con l'illustre collega, onorevole Schanzer, non condivido tale preoccupazione, e perchè parmi ben definito l'ambito riservato alla competenza del Consiglio dall'articolo 12 e soprattutto perchè m'assicura l'azione regolatrice che potrà e dovrà esercitare il potere esecutivo e in particolare il Capo del Governo, con le sue ampie attribuzioni, nella sua funzione di presidente della nuova istituzione.

Un'eccezione è stata esaminata e confutata nella bella relazione del senatore Raineri, e si riferisce alla possibilità che il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, nella sua funzione normativa, possa ledere il principio della libera iniziativa privata. Su questo argomento si è a lungo soffermato con grande dottrina il collega onorevole Gatti, rivendicando in pieno

e non ammettendo alcuna lesione del principio suaccennato.

A me pare che la Carta del lavoro, che ci segna la traiettoria, secondo la quale deve muovere il Regime fascista, sia molto esplicita al riguardo. Il capoverso settimo consacra solennemente la libertà della iniziativa privata del produttore, responsabile però dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato.

Il paragrafo nono, però, trova al settimo questo temperamento: « L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta ».

E permettete, onorevoli colleghi, ch'io osservi che del resto il Governo fascista ha dato già chiara dimostrazione interpretativa del paragrafo nono. Basterà che noi pensiamo, ad esempio, all'attività bancaria, la quale tiene fra gli organi del Consiglio delle Corporazioni un apposita sezione, dove, tra parentesi, se fosse ancora fra noi Luigi Luzzatti, farebbe voti avessero speciale rappresentanza quelle banche popolari, delle quali egli fu fervido promotore ed alto patrono, per avvertire come in questo campo giustamente si espliciti il controllo previsto dal suddetto paragrafo.

Infatti, quando il Governo fascista ha affidato al nostro grande istituto di emissione, la Banca d'Italia, la sorveglianza sulle banche, quando ha stabilito che deve esserci un rapporto di proporzionalità fra il capitale delle banche ed il risparmio accumulato, ha applicato il controllo. E questo controllo ha allargato col vietare che le banche esorbitino da un certo limite (un quinto del capitale sociale) nei finanziamenti ad una singola ditta. E così ugualmente quando ha opportunamente infrenato il sorgere di nuove banche e la prolificità di quelle esistenti, con l'impianto di filiali od agenzie.

Per quello poi che possa essere l'incoraggiamento che il Governo debba dare ad iniziative, che pur avendo carattere privato, coinvolgono anche ragioni di pubblico interesse è documento del pensiero fascista e dell'applicazione del paragrafo nono della Carta del lavoro la ri-

sposta data, con la consueta agile prontezza del suo ingegno, pochi giorni or sono, dal Guardasigilli ad un quesito propostogli dal sottosegretario all'agricoltura, onorevole Marescalchi.

Ecco quanto stampava il 7 corrente il « Corriere della Sera » di Milano:

« Avviene sovente che all'iniziativa generosa di alcuni, che vorrebbero dotare il Paese bisognoso di progresso e di miglioramento economico di una Cooperativa di produzione (cantina sociale, caseificio cooperativo, e simili) contrastino egoismi sordidi di proprietari di terreni situati in favorevole posizione, specialmente vicina alle stazioni ferroviarie. Per questi terreni si pretendono prezzi che rendono impossibili realizzare un'idea che pure gioverebbe alla collettività o a una grande maggioranza di rurali.

« Si può allora fare ricorso alle norme sulla espropriazione per cause di pubblica utilità? Ecco il quesito che l'on. Marescalchi, sottosegretario all'Agricoltura, ha sottoposto all'onorevole Rocco; e ha trovato il ministro veramente dalle larghe vedute e che comprende tempo e bisogni. Ed ecco l'importantissima risposta, che porta il numero 204 dell'Ufficio legislativo:

« Ho esaminato la questione che mi hai sottoposto con lettera 12 febbraio ultimo scorso, e di massima non avrei difficoltà ad ammettere la possibilità di fare ricorso alle norme sull'espropriazione per cause di pubblica utilità per la creazione di cantine sociali, cooperative, distillerie, caseifici e altri stabilimenti similari. Ciò appare conveniente soprattutto in questo momento in cui specialmente l'industria vinicola italiana trovasi in stato di grave crisi.

« È evidente però che il provvedimento di espropriazione, di per se stesso così importante, non potrebbe essere accordato se non fossero accertate nel caso concreto serie ed evidenti ragioni di pubblico interesse. Non si potrebbe infatti ammettere che delle norme eccezionali sull'espropriazione per pubblica utilità si giovasse senz'altro chiunque affermasse di voler impiantare una cantina sociale con limitatissimi mezzi e senza la serietà e l'importanza dell'iniziativa, in relazione alle esigenze della produzione locale e con particolare riguardo all'efficienza degli Enti, che dovrebbero

gestire gli stabilimenti in parola. Solo quando si avesse la sicurezza che le opere progettate corrispondessero ai bisogni generali veramente esistenti se ne potrebbe dichiarare la pubblica utilità ai fini dell'epropriazione. Entro tale linea sarei disposto a dare la mia adesione al provvedimento da te desiderato».

Ho detto prima come io mi sia compiaciuto di vedere accordato all'Ente Nazionale della Cooperazione una notevole rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. La cosa mi ha fatto piacere, perchè essa è giusto riconoscimento dell'opera che ha compiuto in Italia detto Ente nazionale per risanare la vita cooperativa italiana, Ente, la cui presidenza operosa e intelligente è stata tenuta fino a poco tempo fa dall'onorevole Alfieri (chiamato poi al sottosegretariato di Stato) ed è ora passata alla mente equilibrata e capace dell'onorevole Bruno Biagi.

Questa valorizzazione è stata una smentita eloquente alla diffamazione che all'estero si faceva sistematicamente del nostro regime, asserendo che vi era un profondo antagonismo tra fascismo e cooperazione. La leggenda aveva origini lontane. Io ho avuto l'onore nel settembre 1924, insieme con l'onorevole Postiglione e con il comm. Terruzzi, di rappresentare il Governo italiano alla Conferenza internazionale della cooperazione tenutosi a Gand ed ho capito come fosse guardata con sospetto l'azione del Fascismo nei confronti della cooperazione. Tutto questo era frutto di un grande equivoco, nato dall'azione, giustificatissima, che nei primordi della rivoluzione, i fascisti avevano svolto contro le sedi di parecchie cooperative. Ma quell'azione non era contro l'idea cooperativa. Il Fascismo era andato all'assalto di certe cooperative, le quali erano il ricettacolo dell'elemento sovvertitore del Paese, nelle quali si organizzavano giorno per giorno lo sciopero e talora il boicottaggio (l'onorevole Tanari ne sa qualche cosa), dalle quali perfino nei giorni sacri all'Italia, anzichè sventolare il tricolore, s'esponeva un cencio rosso: negazione della Patria e simbolo di rivolta! (*approvazioni*).

C'era anche un'altra ragione che non rendeva simpatica la cooperazione italiana. Oggi si è fatta opera di epurazione, e per di più la cooperazione non è come un tempo ristretta alla classe proletaria, ma si è allargato oppor-

tunamente al campo dei piccoli e medii ceti, specialmente agricoli ed ha riacquisito la sua rispettabilità. Ma un tempo non era così.

A lato di cooperative (ma non erano molte) guidate con rettitudine e serietà e che in buona parte sopravvivono, ve ne erano parecchie, per le quali il titolo di cooperativa (che dovrebbe essere scuola fattiva di onesta mutualità) era arrogante presunzione a larghi privilegi dati dallo Stato, nonchè a cospicui finanziamenti, non sempre regolarmente fronteggiati.

Cito un esempio tipico, anche per le larghe proporzioni del credito ottenuto. Nella liquidazione del Consorzio operaio metallurgico italiano l'Istituto nazionale per la Cooperazione, in passato spesso troppo indulgente alla cooperazione non saggiamente intesa, ha perduto circa 40,000,000. Tale Consorzio operaio metallurgico, fu oggetto un tempo di esagerate simpatie.

Forse è per il C. O. M. I., che si conì quella frase che correva allora, e che si riteneva astutamente machiavellica, mentre era profondamente ingenua. Si diceva: bisogna tollerare che le cooperative usino parassitariamente di alcuni milioni dello Stato (essendo appunto quasi intieramente dello Stato il danaro delle Ente parastatale finanziatore), perchè questo trova una contropartita nel risparmio di spese di pubblica sicurezza. (*Approvazioni*).

Questo non era vero. Tali organizzazioni erano allora animate da spirito sovversivo tanto da essere passate al partito socialista in blocco con la caratteristica denominazione di *Lega* italiana delle cooperative. E rilievo non trascurabile, nella liquidazione del predetto Consorzio, si trovò che fra le perdite v'era l'erogazione di fondi destinati a finanziare l'occupazione delle fabbriche!

E poichè ormai s'avvicinano le 7, non voglio abusare della vostra attenzione.

Voci. Parli, parli.

SCALORI. Riaffermerò che al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, tutti coloro che sentono la necessità che l'Italia proceda in pace operosa, devono dare il loro suffragio, perchè questo istituto rappresenta una particolare necessità del nostro Paese, la necessità di un Paese che non ha dovizia di mezzi e che deve contare sulla concordia dei suoi figli per la

valorizzazione della sua potenzialità economica. Lo ha detto, se ben ricordo l'onorevole Capo del Governo: i lussi che si permettono certi Paesi ricchi d'Europa e d'oltre Oceano noi non possiamo permetterceli. Per esempio, non possiamo permetterci il lusso di vedere una delle principali industrie nostre, come è accaduto in Inghilterra poco tempo fa, cessare completamente dal lavoro, per settimane e mesi, facendo subire alla Nazione, con lo sciopero, il danno di parecchi miliardi.

Ed è soltanto con l'equa azione collaborativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, che queste iatture, sia pure proporzionate alla nostra ricchezza, possono e debbono risparmiarsi. (*Approvazioni*). E tale strumento di pace, sarà anche elemento di ordinato progresso, e nel perfezionamento della coscienza sindacale dei produttori, ci darà un paese degno della nuova civiltà corporativa.

L'amico senatore Tanari, che ringrazio insieme a tutti i colleghi dell'attenzione, conosce esattamente la vita che abbiamo vissuto nella dura vigilia.

TANARI. Ma non stavamo mica al tavolino !

SCALORI. Noi abbiamo sentito nel settentrione più aspramente gli effetti dell'azione dissolvente dell'anima nazionale e abbiamo temuto il crollo della Nazione, pur uscita vittoriosa dalla guerra. Baluardo della residenza fu allora il Mezzogiorno.

Onorevoli colleghi, non dimentichiamo che è merito dell'Italia meridionale, che aveva con l'eroismo de' suoi fanti tanto contribuito alla vittoria, se la Camera italiana del 1919 non è stata composta in maggioranza di comunisti. (*Virissimi applausi*).

E noi ricordiamo a che punto erano ridotte le nostre provincie, dove ora si lavora con fede concorde. Il Capo del Governo ha detto un giorno che c'è un pessimismo idiota, cui si contrappone talora un ottimismo idiota. E per non far dell'ottimismo idiota riconosciamo che non poche sono le difficoltà che dobbiamo superare nelle nostre zone agricole, martoriate dall'inclemenza delle stagioni, e che per alcuni importanti prodotti trovano un mercato difficile. C'è però il conforto di lavorare sentendo intorno a sé un alito di concordia e di sapere che il Governo guarda con sollecitudine alla nostra fatica.

Quasi 11 anni or sono il Presidente del Consiglio, on. Benito Mussolini, che era allora direttore del « Popolo d'Italia », glorioso vessillo del nostro intervento in guerra, della tenace resistenza, della riscossa dell'anima nazionale, veniva in aeroplano a Mantova colla redazione del « Popolo d'Italia ». Nella redazione erano due uomini, ora scomparsi, cari al nostro cuore e alla nostra riconoscenza: Michele Bianchi e Nicola Bonservizi. Il Duce compiva così un atto di volontà e di fede; perchè proprio in quei giorni sul cielo di Verona era precipitato un grande dirigibile, che aveva seminato di vittime le rive dell'Adige e fra quelle vittime erano numerosi giornalisti. Benito Mussolini intraprese allora, per ridare fede nell'aviazione, una serie di *raid* e fece suo per l'ala del cielo quello che era stato il motto, per la vela del mare, della lega anseatica: *Navigare necesse est; vivere non necesse*.

Egli trovò in quei giorni, nell'agosto 1919, una Mantova avvelenata dall'opera e dalla propaganda bolscevica, onde quasi per portarlo in più spirabil aere, venne accompagnato da pochi amici a visitare l'antica Reggia dei Gonzaga, dov'è la gloriosa attestazione dell'opera di meravigliosi artisti come Andrea Mantegna e Giulio Romano.

Mantova era la città che concludeva la gazzarra elettorale del novembre successivo, affidando per quattro quinti il mandato ai comunisti; che preparava i funerali, fortunatamente simbolici, a coloro che avevano il torto di aver creduto nelle ragioni superiori della Nazione; era l'ambiente, che covava le giornate di terrore del 3 e 4 dicembre successivi alle elezioni. Eppure Mantova era città mite, cortese secondo la espressione dantesca, che mai aveva avuto le sue strade bagnate di sangue cittadino per rivolta e che, me lo può attestare un mantovano, che siede in Senato ed è un illustre penalista, Silvio Longhi, molti anni non vedeva aperta la Corte di Assise, perchè mancavano i reati di sua competenza. Eppure essa è stata teatro di una sommossa feroce: turbe di facinorosi hanno preso di mira specialmente gli ufficiali, che portavano sul petto le medaglie al valore e sul braccio i segni del sangue versato, devastarono la stazione ferroviaria, incendiarono le carceri e liberarono 300 prigionieri

per delitti comuni. Diedero l'assalto ai negozi, in uno dei quali trovò la morte, dopo trenta anni di onesto lavoro, un povero armiere, Cesare Fretta, bruciato vivo.

Voi comprendete, onorevoli Colleghi, come noi dobbiamo sentire, nel restaurato clima politico ed economico, sincera riconoscenza verso il Governo di Benito Mussolini. Oggi Mantova lavora in concordia e si prepara, degnamente riconsacrata alla sua magnifica tradizione patriottica, che ha un nome fulgido « Belfiore », si prepara dico a celebrare il millenario della gloria virgiliana, di Virgilio che fu il grande poeta dell'Impero di Roma, ma che fu anche il cantore insuperato della pace laboriosa e feconda dei campi. Ed io penso di dover chiudere il mio modesto discorso con un ringraziamento agli onorevoli Colleghi, i quali hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, e con le parole che un altro grande poeta, Giosuè Carducci, pronunciava 46 anni fa inaugurandosi il monumento a Virgilio, a Pietole nell'antica Andes.

Ascoltate, onorevoli Colleghi, le sue parole: esse hanno il valore di un vaticinio. « O italiani, sollevate e liberate l'agricoltura, pacificate le campagne, cacciate la fame dai solchi, la pellagra dai corpi, la torva ignoranza degli animi. Pacificate le campagne ed i lavoratori e l'aquila romana rimetterà anche una volta le penne e guiderà sui monti e sui mari il nostro diritto e le vittoriose armi d'Italia! » (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di fare la numerazione dei voti.

(*I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Alberici, Albicini, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Anselmino, Antona Traversi, Arlotta, Artom Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernocchi, Ber-

ti, Bevione, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bollati, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bonicelli, Bonin Longare, Borea d'Olmo, Borletti, Borsarelli, Brezzi, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Callaini, Camerini, Canevari, Carletti, Carminati, Casanuova, Casertano, Cassis, Cavallero, Caviglia, Celesia, Cian, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Corbino, Corradini, Cossilla, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Capitani d'Arzago, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Pezzo, De Marinis, De Tullio, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Ferri, Francica-Nava.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti Salvatore, Gentile, Giampietro, Giannattasio, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grippo, Grosoli, Grosso, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli, Luiggi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martino, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco D'Aragona, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nasini, Nuvoloni.

Orsi.

Padulli, Pagliano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti Di Roreto, Pironti, Poggi Cesare, Poggi Tito, Porro, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Romeo, Romeo Delle Torrazze, Rossini, Rota Giuseppe, Russe.

Sailer, Salandra, Salata, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Santucci, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè-Sartorio, Serristori, Setti, Silj, Si-

monetta, Sinibaldi, Soderini, Sormani, Spada, Spirito, Strampelli, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon Di Revel, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Torre, Tosti Di Valminuta.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venuri, Venzi, Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti Di Modrone, Visocchi.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro della educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (286):

Senatori votanti	226
Favorevoli	206
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge di ufficio dei professori di ruolo, degli istituti 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento di istruzione superiore e delle Regie Università (287):

Senatori votanti	226
Favorevoli	206
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a

tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre (297):

Senatori votanti	226
Favorevoli	204
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica (300):

Senatori votanti	226
Favorevoli	208
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito (302):

Senatori votanti	226
Favorevoli	206
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista (326):

Senatori votanti	226
Favorevoli	205
Contrari	21

Il Senato approva.

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze (331):

Senatori votanti	226
Favorevoli	208
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria (289):

Senatori votanti	226
Favorevoli	210
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.) (380):

Senatori votanti	226
Favorevoli	208
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1653, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico militare (295):

Senatori votanti	226
Favorevoli	210
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'articolo 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018,

concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (390):

Senatori votanti	226
Favorevoli	207
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano (382):

Senatori votanti	226
Favorevoli	211
Contrari	15

Il Senato approva.

Domani venerdì alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni (355).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la provincia, il comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia Scuola d'Ingegneria, della Regia Scuola Superiore di Chimica industriale e del Policlinico universitario di « Sant'Orsola » di Bologna (348);

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina (345);

Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle Colonie (312);

Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei (349);

Nomina a maresciallo maggiore vice direttore della banda dell'Arma dei Carabinieri Reali (365);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio

decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi (325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione della Unione Edilizia Nazionale (373);

Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette (332);

Soppressione per gli ufficiali della Regia Guardia di Finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1923, n. 371 (333);

Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia Marina (364);

Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151 e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (335);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova (296).

La seduta è tolta (ore 19.15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.